

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XV LEGISLATURA —

N. 1294

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore ALBONETTI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 31 GENNAIO 2007

Modifiche all’articolo 188 del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, recante il nuovo codice della strada, al fine di
garantire la mobilità delle persone invalide

ONOREVOLI SENATORI. - Scopo del presente provvedimento è di garantire la mobilità delle persone invalide, in particolare, evitando l'occupazione impropria degli spazi di sosta riservata ai portatori di *handicap* e alle persone invalide con capacità di deambulazione ridotta.

Attualmente le autorizzazioni e le corrispondenti facilitazioni per la circolazione e la sosta dei veicoli al servizio delle persone invalide sono riconosciute e garantite alle persone detentrici dello speciale contrassegno previsto dall'articolo 381 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, recante il regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada adottato con decreto legislativo del 30 aprile 1992, n. 285.

Tuttavia si registra con sempre maggiore frequenza il fenomeno dell'occupazione impropria degli spazi di sosta riservati alle persone invalide, con grave disagio per detti soggetti. In particolare sono numerosi coloro che utilizzano permessi contraffatti.

Tale preoccupante fenomeno è un chiaro indice di inciviltà e di scarso rispetto per le categorie sociali più deboli, che in tal modo vedono ridotte le proprie possibilità di movimento e di partecipazione alla vita sociale, opportunità che consentono alle persone invalide di attenuare il disagio dovuto allo stato di disabilità, evitando che da esso derivi una vera e propria situazione di emarginazione.

Pertanto, al fine di adottare uno strumento utile ad esercitare un maggiore controllo sui contrassegni attestanti il diritto all'occupazione degli spazi di sosta riservati alle persone invalide, e di combattere con forza il fenomeno della loro falsificazione, si provvede, con il presente provvedimento, ad integrare l'articolo 188 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, (recante la disciplina della circolazione e sosta dei veicoli al servizio di persone invalide) stabilendo che sui citati contrassegni deve essere apposto un ologramma rifrangente anticontraffazione.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Modificazioni all'articolo 188 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285)

1. Dopo l'articolo 188 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è aggiunto il seguente:

«Art. 188-bis. - *(Apposizione di ologramma rifrangente sui contrassegni attestanti il diritto all'occupazione degli spazi di sosta riservati alle persone invalide)* - 1. Al fine di garantire la mobilità delle persone invalide evitando l'occupazione impropria degli spazi di sosta a loro riservati, ciascuna amministrazione titolata al rilascio dei contrassegni attestanti il diritto all'occupazione degli spazi di sosta riservati ai soggetti di cui all'articolo 188, provvede ad apporre sul citato contrassegno un ologramma rifrangente, in modo da contrastare il fenomeno della loro contraffazione.

2. L'ologramma di cui al comma 1, adottato uniformemente su tutto il territorio nazionale, riporta, secondo l'angolo d'osservazione, lo stemma della Repubblica, e la microscrittura "Repubblica Italiana"».

Art. 2.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore, il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta ufficiale*.

